Protocollo N. 7

concernente i contingenti quantitativi spagnoli

1. I contingenti di cui all'articolo 43 sono globali e aperti senza discriminazioni nei confronti di tutti gli stati membri attuali. Essi sono aperti a tutti gli operatori economici, senza restrizioni.

2. I contingenti sono aperti in una sola quota all'inizio dell'anno civile.

Tuttavia, il Regno di Spagna può aprire questi contingenti in due quote uguali; la seconda quota è allora aperta all'inizio del secondo semestre. In questo caso il resto della prima quota è aggiunto alla seconda quota, allo scopo di rispettare l'importo globale annuo.

3. Il Regno di Spagna notifica ogni anno o ogni semestre alla Commissione l'apertura dei contingenti e la pubblica ufficialmente.

4. Il termine per l'introduzione di una domanda di licenza è di almento quattro settimane a decorrere dalla pubblicazione o dalla notifica; dopo lo scadere di questo termine il Regno di Spagna rilascia le licenze entro un termine massimo di venti giorni lavorativi.

5. La licenza di importazione ha una validità di almeno sei mesi.

6. Il Regno di Spagna fornisce alla Commissione informazioni semestrali sull'utilizzazione dei contingenti.

Protocollo N. 8

concernente i brevetti spagnoli

1. Dal momento dell'adesione, il Regno di Spagna si impegna a rendere compatibile la sua legislazione sui brevetti con i principi della libera circolazione delle merci e con il livello di protezione della proprietà industriale raggiunto nella Comunità, in particolare per quanto riguarda le regole per la licenza contrattuale, la licenza obbligatoria esclusiva, l'obbligo di sfruttamento del brevetto e il brevetto d'introduzione.

A tal fine verrà instaurata una stretta collaborazione tra i servizi della Commissione e le autorità spagnole, anche per quanto concerne i problemi connessi con la transizione dalla vigente legislazione spagnola alla nuova legislazione.

2. Il Regno di Spagna introdurrà nella sua legislazione nazionale una disposizione sull'inversione dell'onere della prova conformemente all'articolo 75 della convenzione di Lussemburgo, del 15 dicembre 1975, sul brevetto comunitario.

Questa disposizione dovrà applicarsi dal momento dell'adesione per i nuovi brevetti relativi ai procedimenti depositati a decorrere dalla data dell'adesione.

Per i brevetti depositati anteriormente a tale data, la suddetta disposizione dovrà applicarsi al più tardi il 7 ottobre 1992.

Tuttavia questa disposizione non si applicherà se l'azione per contraffazione è diretta contro il titolare d'un altro brevetto per la fabbricazione d'un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto è stato rilasciato prima della data dell'adesione. Il Regno di Spagna sopprimerà tuttavia, con effetto dall'adesione, l'articolo 273 della legge sui brevetti attualmente in vigore.

Nei casi in cui non si applicherà l'inversione dell'onere della prova, il Regno di Spagna potrà continuare a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto. In tutti i casi però il Regno di Spagna introdurrà nella sua legislazione, con effetto dal 7 ottobre 1992, una procedura di «descrizione-sequestro».

Per «descrizione-sequestro» si intende una procedura che si inserisce nel sistema descritto nei commi precedenti e secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione può, in virtù di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta, ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici, con o senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria può ordinare il versamento di una cauzione, destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla «descrizione-sequestro».